

**Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi
Novara – Via F.lli Rosselli ,1**

STATUTO

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

1 – Il Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi, già costituito con decreto del Prefetto di Novara n. 10587 in data 31/05/1952, ai sensi degli artt. 156 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale, approvata con R.D. 3 marzo 1934 è trasformato in base a quanto disposto dall' art. 25 della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

2 – Il Consorzio mantiene la denominazione di “Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi”, con sede nel Palazzo Civico di Novara, Comune Capo Consorzio.

Art. 2 – ENTI CONSORZIATI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1 – Fanno parte del Consorzio i seguenti comuni del Novarese e del Verbano Cusio Ossola:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. AGRATE CONTURBIA | 23. BRIONA |
| 2. AMENO | 24. BROVELLO CARPUGNINO |
| 3. ANTRONA SCHIERANCO | 25. CALTIGNAGA |
| 4. ARMENO | 26. CAMBIASCA |
| 5. AROLA | 27. CAMERI |
| 6. ARONA | 28. CANNERO RIVIERA |
| 7. AURANO | 29. CANNOBIO |
| 8. BACENO | 30. CAPREZZO |
| 9. BANNIO ANZINO | 31. CARPIGNANO SESIA |
| 10. BARENGO | 32. CASALBELTRAME |
| 11. BAVENO | 33. CASALE CORTE CERRO |
| 12. BELGIRATE | 34. CASALEGGIO NOVARA |
| 13. BELLINZAGO NOVARESE | 35. CASALINO |
| 14. BIANDRATE | 36. CASALVOLONE |
| 15. BOCA | 37. CASTELLETTO TICINO |
| 16. BOGNANCO | 38. CASTELLAZZO NOVARESE |
| 17. BOGOGNO | 39. CAVAGLIETTO |
| 18. BOLZANO NOVARESE | 40. CAVAGLIO D'AGOGNA |
| 19. BORGOLAVEZZARO8 | 41. CAVAGLIO SPOCCIA |
| 20. BORGOMANERO | 42. CAVALLIRIO |
| 21. BORGOTICINO | 43. CERANO |
| 22. BRIGA NOVARESE8 | 44. COLAZZA |

45. COSSOGNO	88. MOMO
46. CRAVEGGIA	89. MONTESCHENO
47. CRESSA	90. NEBBIUNO
48. CRODO	91. NIBBIOLA
49. CUREGGIO	92. NONIO
50. DIVIGNANO	93. NOVARA
51. DOMODOSSOLA	94. OGGEBBIO
52. DORMELLETTA	95. OLEGGIO
53. DRUOGNO	96. OLEGGIO CASTELLO
54. FALMENTA	97. ORNAVASSO
55. FARA NOVARESE	98. ORTA S. GIULIO
56. FONTANETO D' AGOGNA	99. PARUZZARO
57. FORMAZZA	100. PELLA
58. GALLIATE	101. PETTENASCO
59. GARBAGNA NOVARESE	102. PIEDIMULERA
60. GARGALLO	103. PIEVE VERGONTE
61. GATTICO	104. POGNO
62. GERMAGNO	105. POMBIA
63. GHEMME	106. PRATO SESIA
64. GHIFFA	107. PREMENO
65. GIGNESE	108. PREMIA
66. GOZZANO	109. PREMOSELLO CHIOVENDA
67. GRANOZZO CON MONTICELLO	110. QUARNA SOPRA
68. GRAVELLONA TOCE	111. QUARNA SOTTO
69. GRIGNASCO	112. RE
70. GURRO	113. RECETTO
71. INTRAGNA	114. ROMAGNANO SESIA
72. INVORIO	115. ROMENTINO
73. LANDIONA	116. S. BERNARDINO VERBANO
74. LESA	117. S. MARIA MAGGIORE
75. LOREGLIA	118. S. MAURIZIO D'OPAGLIO
76. MACUGNAGA	119. S. NAZZARO SESIA
77. MAGGIORA	120. S. PIETRO MOSEZZO
78. MALESCO	121. SILLAVENGO
79. MANDELLO VITTA	122. SIZZANO
80. MARANO TICINO	123. SORISO
81. MASERA	124. SOZZAGO
82. MASSINO VISCONTI	125. SUNO
83. MASSIOLA	126. TERDOBBIA
84. MEINA	127. TOCENO
85. MEZZOMERICO	128. TORNACO
86. MIASINO	129. TRAREGO VIGGIONA
87. MIAZZINA	130. TRASQUERA

131. TRECATE	138. VERUNO
132. TRONTANO	139. VESPOLATE
133. VANZONE CON S. CARLO	140. VICOLUNGO
134. VAPRIO D' AGOGNA	141. VIGANELLA
135. VARALLO POMBIA	142. VILLADOSSOLA
136. VARZO	143. VILLETTE
137. VERBANIA	144. VINZAGLIO

2 – Le quote di partecipazione dei Comuni Consorziati sono proporzionali al numero degli abitanti risultanti dall 'ultimo censimento generale della popolazione.

3 – Del Consorzio possono entrare a far parte altri Comuni, a condizione che essi accettino integralmente le condizioni del presente Statuto. Il loro inserimento è subordinato all' approvazione della maggioranza delle quote rappresentate nell' Assemblea Consorziale, la quale nella propria deliberazione di ammissione, deve indicare gli obblighi e le condizioni cui il nuovo ente dovrà sottostare.

Art. 3 – SCOPO

1 – Il Consorzio ha lo scopo di organizzare soggiorni - vacanze, in particolare per minori ed anziani, appartenenti ai Comuni che lo compongono e, qualora vi fosse disponibilità dei posti, ad altri Comuni od Enti che ne facciano richiesta.

2 – Le attività del Consorzio saranno armonizzate con gli interventi sociali attuati o programmati dalla UU.SS.LL. comprese nel territorio del Consorzio stesso.

Art. 4 – DURATA

1. – La durata del Consorzio è di anni 30. Sei mesi prima della scadenza del suddetto periodo la durata del Consorzio può essere prorogata.

2 – Il Consorzio si scioglie:

- a) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
- b) per l' impossibilità del conseguimento degli scopi;
- c) per volontà unanime dei Comuni Consorziati.

3 – I Comuni aderenti possono chiedere di recedere dal Consorzio prima della scadenza, con preavviso di almeno un anno, previa accettazione del recesso da parte dell' Assemblea con la maggioranza delle quote consortili;

4 – Il Comune che avanza richiesta di recesso deve espressamente impegnarsi, con la stessa deliberazione con la quale approva il recesso, a rinunciare a ogni diritto ad esso spettante sul patrimonio del Consorzio ed a versare fino alla loro scadenza le

rate per l'ammortamento dei mutui e/o prestiti pluriennali, contratti o deliberati al momento del recesso.

5 – In caso di recesso anticipato di taluno dei Comuni Consorziati la sua quota di partecipazione va ad accrescere proporzionalmente quelle degli altri consoziati.

Art. 5 – ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

- a) L'Assemblea Consorziale;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) Il Segretario.

Art. 6 – CONVENZIONE

1 – Tra il Consorzio ed i Comuni Consorziati è approvata una Convenzione ai sensi dell'art. 24 della legge 142/90.

2 – La Convenzione di cui al 1° comma individua gli atti fondamentali del Consorzio che vanno trasmessi ai Comuni Consorziati.

TITOLO II – ORGANI DEL CONSORZIO

CAPO I – ASSEMBLEA

ART. 7 – COMPOSIZIONI, RESPONSABILITA' E COMPETENZE

1 – L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni Consorziati o da un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla Convenzione e dal presente Statuto.

2 – L'Assemblea è l'organo collegiale rappresentativo degli interessi dei Comuni Consorziati. Compete all'Assemblea la determinazione degli indirizzi per il conseguimento dei compiti statutari e la emanazione delle direttive generali da seguire per la migliore utilizzazione delle strutture, nel quadro di una adeguata partecipazione.

3 – Compete inoltre all'Assemblea:

- a) l'approvazione della Relazione previsionale e programmatica, del Bilancio annuale, del Bilancio pluriennale e la loro variazione;
- b) l'approvazione del Conto consuntivo;

- c) l'assunzione dei mutui;
- d) la determinazione delle modalità di copertura di eventuali disavanzi di amministrazione;
- e) l'approvazione, a maggioranza dei 2/3 delle quote di partecipazione, di modifiche al presente Statuto. Se le modifiche sono sostanziali, e cioè tali da aumentare l'onere di partecipazione degli enti consorziati, si deve osservare la procedura prescritta per la costituzione del Consorzio;
- f) la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Revisore;
- g) la delibera del regolamento di contabilità e del regolamento dei contratti;
- h) gli acquisti, le alienazioni e le relative permuta, gli appalti e le concessioni, che non costituiscono mera esecuzione di atti fondamentali precedentemente approvati dall'Assemblea, e che non rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni o servizi di competenza del Consiglio di amministrazione o del Presidente;
- i) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e forniture di beni e di servizi a carattere continuativo;
- l) la determinazione degli emolumenti da corrispondere agli Amministratori ed al Revisore;
- m) la deliberazione contenente l'ordinamento degli Uffici e dei servizi, la disciplina dello stato giuridico e dell'assunzione del personale, la pianta organica e le relative variazioni.

ART. 8 – CONVOCAZIONE, ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

- 1 – L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del Bilancio di previsione e del Conto consuntivo e ogni qualvolta che se ne ravvisi la necessità.
- 2 – Il Presidente convoca l'Assemblea di propria iniziativa, ovvero:
 - a) ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo giudichi necessario;
 - b) su richiesta motivata di più Sindaci dei Comuni Consorziati che rappresentino almeno 1/5 delle quote di partecipazione: in questo caso la seduta deve aver luogo entro 20 giorni dalla domanda contenente gli argomenti da trattare.
- 3 – L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli oggetti da trattare deve essere spedito ai componenti ed al Revisore dei conti almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di comprovata urgenza, la convocazione può essere fatta anche telegraficamente, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- 4 – In caso di gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente, il Presidente su richiesta del Revisore, deve convocare l'Assemblea nell'ambito delle disposizioni di legge.

ART. 9 – PRESIDENZA

1 – L' Assemblea è presieduta dal Presidente. Il Presidente è assistito dal Segretario del Consorzio.

Spetta al Presidente dell' Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di partecipare all' adunanza.

2 – In caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisce il Vice - Presidente più anziano di età. In caso di assenza di entrambi i Vice - Presidenti il componente più anziano di età.

3 – Chi presiede l' Assemblea è investito del potere per mantenere l' ordine, l' osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità della discussione e delle deliberazioni.

ART. 10 – RAPPRESENTANZA NELL' ASSEMBLEA

1- I Sindaci dei Comuni Consorziati possono farsi rappresentare nell' Assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto ad un Assessore o Consigliere del proprio Comune e i documenti relativi devono essere conservati dal Consorzio.

2 – La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole Assemblee.

3 – La rappresentanza non può essere conferita al Revisore, ai dipendenti ed al Tesoriere del Consorzio, a società o a persone fornitrici dei beni e dei servizi al Consorzio stesso.

4 – La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di un Comune Consorziato.

ART. 11 - COSTITUZIONE DELL' ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE SEDUTE

1 – Le sedute dell' Assemblea sono di norma pubbliche. Sono segrete quando si discutono questioni concernenti persone.

2 – L' Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno il 30% dei suoi componenti, che rappresentino non meno della metà delle quote di partecipazione.

3 – In seconda convocazione, che avrà luogo un' ora dopo quella fissata per la prima convocazione, la seduta è valida con la presenza di almeno 10 componenti che rappresentino non meno di $\frac{1}{4}$ delle quote di partecipazione.

ART. 12 – VOTAZIONI

1 – Il voto del rappresentante del singolo Comune Consorziato è pari alla quota di partecipazione fissata dalla Convenzione e dallo Statuto.

2 – La votazione avviene a scrutinio palese.

3 – Le deliberazioni che si fondano su apprezzamenti discrezionali su persone sono adottate a scrutinio segreto ad eccezione della nomina degli Amministratori e del Revisore.

4 – Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole di almeno un terzo dei componenti votanti che rappresentino non meno del 51% delle quote di partecipazione rappresentate dai votanti stessi.

5 – Le deliberazioni adottate a scrutinio segreto sono approvate con il voto favorevole della metà più uno dei votanti.

ART 13 - VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELL' ASSEMBLEA

1 – Il Segretario del Consorzio partecipa alle riunioni dell' Assemblea e redige il verbale che sottoscrive insieme al Presidente.

2 – Nel verbale sono riassunte, su richiesta dei membri dell' Assemblea, le loro dichiarazioni.

ART. 14 - PUBBLICAZIONE E CONTROLLO DELLE DELIBERAZIONI

1 – Le deliberazioni dell' Assemblea, sottoscritte dal Segretario per copia conforme, sono pubblicate all' Albo Pretorio del Comune di Novara e sottoposte al controllo nei modi e nelle forme stabilite dalla legge.

2 – I verbali e gli estratti delle deliberazioni sono conservate presso l' ufficio di segreteria del Consorzio unitamente agli estremi di esecutività ed alle eventuali ordinanze di annullamento da parte dell' Organo di Controllo.

CAPO II – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART 15 - COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA

1 – Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, da due Vice - Presidenti e da quattro Consiglieri.

Sono componenti di diritto:

- Il Sindaco del Comune di Novara con funzioni di Presidente, egli è anche il Presidente del Consorzio;
- Il Sindaco del Comune di Druogno che è anche uno dei due Vice - Presidenti.

I cinque componenti elettivi sono scelti dall' Assemblea anche al di fuori del proprio ambito, tenendo presente le esigenze di rappresentatività delle diverse zone territoriali.

2 – I componenti del Consiglio di Amministrazione scelti dall' Assemblea Consorziale fuori dal proprio ambito, devono avere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e

Provinciale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per gli studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti, debitamente documentati da *curriculum*.

3 – I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati per un periodo di quattro anni e possono essere rieletti.

4 – Il Consiglio di Amministrazione svolge le proprie funzioni fino alla scadenza del termine di durata di cui al precedente comma e non può essere prorogato per un periodo superiore a 45 giorni decorrenti dal giorno della scadenza.

Nel suddetto periodo di proroga, il Consiglio di Amministrazione può adottare esclusivamente atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla sua ricostituzione, il Consiglio di Amministrazione decade.

5 – L'elezione dei componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di un documento programmatico, da consegnare al Segretario, contenente i nominativi dei candidati alla carica di Vice - Presidente e di Consigliere, sottoscritto da almeno dieci componenti che rappresentino non meno di un terzo delle quote consortili. L'elezione avviene a scrutinio palese.

6 – I membri del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi causa cessino dalla carica durante il quadriennio, vengono sostituiti dall'Assemblea Consorziale; in tal caso le funzioni sono esercitate limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

7 – I componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso, salvo ricorso dell'interessato all'Assemblea che decide definitivamente.

8 – Le dimissioni di oltre la metà dei componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza del Consiglio di Amministrazione.

9 – La decadenza di cui al comma precedente ha effetto dalla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

10 – Ai membri del Consiglio di Amministrazione compete il rimborso delle spese forzose sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 16 – MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

1 – Il Consiglio di Amministrazione cessa dalla carica in caso di approvazione da parte dell'Assemblea di una mozione di sfiducia costruttiva.

2 – La mozione deve essere sottoscritta da almeno dieci componenti che rappresentino non meno di un terzo delle quote consortili; deve contenere proposte di nuove linee programmatiche, dei candidati alla carica di Vice - Presidente e di Consigliere.

3 – L'approvazione della mozione di sfiducia comporta l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione proposto.

ART. 17 – INCOMPATIBILITA'

1 – Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite con il Consorzio nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del Consorzio, ivi comprese le imprese appaltatrici di forniture di beni e servizi.

2 – La qualità di componente il Consiglio di Amministrazione si perde quando si verificano le cause di ineleggibilità a Consigliere Comunale e Provinciale e sopravvengono le incompatibilità di cui sopra.

3 – La decadenza è dichiarata dall'Assemblea, anche su proposta di un qualunque Amministratore del Consorzio.

ART. 18 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) delibera i prelevamenti dei fondi di riserva e le variazioni di cassa;
- b) delibera circa le operazioni di ricorso al credito breve, anche mediante anticipazioni di cassa;
- c) propone all' Assemblea Consorziale il Bilancio annuale ed il Bilancio pluriennale, la Relazione previsionale e programmatica ed il Conto consuntivo;
- d) propone all' Assemblea Consorziale l' assunzione dei mutui a medio ed a lungo termine ai quali il Consorzio possa far fronte con mezzi propri, stabilendo il piano finanziario;
- e) autorizza i contratti da stipulare dal Presidente, approvandone i capitoli;
- f) adotta, in caso di urgenza e sotto le proprie responsabilità, deliberazioni concernenti variazioni o assestamento di Bilancio da sottoporre alla ratifica dell' Assemblea entro i successivi 60 giorni. Ove l' Assemblea neghi la ratifica o modifichi la deliberazione del Consiglio di Amministrazione lo stesso o l' Assemblea, nell' ambito delle rispettive competenze, adottano i necessari provvedimenti per regolare i rapporti giuridici e contabili eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate;
- g) delibera le tariffe per l' ammissione ai soggiorni;
- h) delibera gli acquisti dei generi di prima necessità occorrenti per il funzionamento dei soggiorni senza limiti di spesa;
- i) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere in giudizio;
- l) delibera su provvedimenti concernenti il personale occorrente per il funzionamento del Consorzio e dei soggiorni;

m) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all' Assemblea e che non rientrano nelle competenze previste dalla legge o dal presente Statuto al Presidente o al Segretario.

ART. 19 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1 – Ogni proposta di deliberazione deve recare i pareri e le attestazioni di cui all' art. 27.
- 2 – In caso di pareri negativi, espressi da uno o più dei soggetti competenti al rilascio, l' adozione della deliberazione deve essere motivata con le ragioni che inducono al contrario avviso il Consiglio di Amministrazione che si assume l' intera responsabilità dell' atto.
- 3 – Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione assunte nonostante i predetti pareri negativi, deve darsi immediatamente comunicazione, a cura del Segretario, al Revisore dei Conti.
- 4 – Il Segretario del Consorzio partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, redige il verbale consistente nella raccolta, in ordine di approvazione, delle deliberazioni adottate, ivi comprese le proposte all' Assemblea, nonché, a richiesta di ciascun componente, delle annotazioni sui punti principali della discussione.
- 5 – Le deliberazioni, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, sono pubblicate e sottoposte al controllo eventuale nei modi e nelle forme stabilite dalla legge.
- 6 – I verbali sono conservati presso l' ufficio di segreteria, unitamente agli estremi di esecutività ed alle eventuali ordinanze di annullamento da parte del comitato Regionale di Controllo.
- 7 – In assenza del Segretario, i verbali sono redatti da uno dei membri del Consiglio di Amministrazione.
- 8 – Degli atti annullati dall' organo di controllo viene data comunicazione al Revisore dei Conti.

ART. 20 – VALIDITA' E SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

- 1 – Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta se ne presenta la necessità, su iniziativa del Presidente o su domanda di un terzo dei suoi componenti. Il Presidente, o chi ne fa le veci, presiede il Consiglio di Amministrazione, stabilisce l' ordine del giorno delle riunioni, e ne dirige e coordina l' attività.
- 2 – Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche e sono valide con l'intervento della metà più uno dei suoi membri.
- 3 – Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei votanti.
- 4 – In caso di assenza del Presidente le sedute del Consiglio sono presiedute dal Vice - Presidente più anziano di età. In caso di assenza di entrambi i Vice - Presidenti, dal membro presente più anziano di età.

CAPO III – PRESIDENZA DEL CONSORZIO

ART. 21 – COMPETENZA

Il Presidente ha la rappresentanza legale - istituzionale del Consorzio ed inoltre:

- a) - convoca, anche telefonicamente, e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) - convoca e presiede l' Assemblea, senza diritto di voto se non rappresenta la quota di un Comune nell' ambito del Consorzio, fissando l' ordine del giorno;
- c) - sovrintende al buon funzionamento del Consorzio e riferisce periodicamente al Consiglio sull' andamento della gestione consorziale;
- d) - firma i verbali e le deliberazioni dell' Assemblea e del Consiglio di Amministrazione assieme al Segretario;
- e) - sottoscrive le convenzioni con gli enti pubblici;
- f) - sottoscrive tutti gli atti nell' interesse del Consorzio per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge e dal presente Statuto al Segretario;
- g) - promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell' attività del Consorzio con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali;
- h) - può delegare ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione parte della propria competenza;
- i) - può stare in giudizio, anche senza l' autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, quando si tratti delle azioni per la riscossione dei crediti conseguenti alla normale gestione del Consorzio;
- l) - presiede le commissioni di gara per le aste e le licitazioni private nonché le commissioni per la selezione del personale;
- m) - stipula i contratti ed adotta i provvedimenti a lui demandati dal regolamento per i servizi in economia;
- n) - firma, unitamente al Segretario ed al Contabile, i mandati di pagamento;
- o) - dispone le misure disciplinari nei confronti del personale inferiori alla sospensione e, nei casi d' urgenza i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio, fermo restando quanto previsto in materia dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- p) - formula proposte al Consiglio di Amministrazione per l' adozione di provvedimenti di sospensione, licenziamento o equiparati del personale.
- q) - adotta ogni altro provvedimento nell' interesse del Consorzio quando l' urgenza sia tale da non consentire la convocazione del Consiglio di Amministrazione e sia dovuta a causa nuova e posteriore all' ultima adunanza, salvo la ratifica del Consiglio stesso nella prima seduta.

ART. 22 – VICE – PRESIDENTE

1 – Il Presidente è sostituito, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, dal Vice - Presidente di diritto o, in assenza anche di questi, dal Vice - Presidente nominato dell' Assemblea.

ART. 23 – INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA

1 – Le indennità di carica, i gettoni di presenza e i criteri per l' erogazione delle indennità di missione e i rimborsi spesa del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione, sono deliberati dall' Assemblea.

2 – I compensi di cui al 1° comma non potranno eccedere i limiti stabiliti dalla legge per l' ente locale consorziato più grande.

3 – La deliberazione suddetta è assunta contestualmente all' approvazione del Bilancio annuale di previsione del Consorzio.

CAPO IV – PERSONALE

ART. 24 – PIANTA ORGANICA

1 – La pianta organica del personale del Consorzio è la seguente:

- 1 Istruttore Amministrativo
- 1 Esecutore
- 2 Portinai / Custodi.

2 - Le funzioni di Segretario e di Contabile sono espletate, con incarico di collaborazione disposto dal Consiglio di Amministrazione, da dipendenti di ruolo dei Comuni Consorziati, in possesso dei requisiti di professionalità.

3 – Per il funzionamento delle Case di Vacanze è assunto ogni anno il personale stagionale occorrente per i vari servizi: Direzione, Sanitario, Amministrativo, Educativo ed Ausiliario.

ART. 25 – SEGRETARIO

1 – Le funzioni di Segretario sono conferite dal Consiglio di Amministrazione al Segretario o Dirigente di un Comune Consorziato, con il consenso dell' Amministrazione interessata.

2 – Al Segretario spetta il compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione ed ha diritto al rimborso delle spese sostenute per motivi di servizio.

3 – Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente del Consorzio, partecipa alle sedute dell' Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, curando la

verbalizzazione delle sedute medesime; è responsabile dell' istruttoria e della pubblicazione delle deliberazioni.

4 – Al Segretario possono essere affidati dal Consiglio di Amministrazione funzioni di direzione amministrativa, finanziaria e contabile dell' Ente.

ART. 26 – IL CONTABILE

1 – L' incarico di Contabile è affidato dal Consiglio di Amministrazione ad un dipendente di un Comune Consorzio che ricopra il posto di ruolo di Ragioniere o Contabile, con il consenso dell' Amministrazione interessata.

2 – Al Contabile spetta il compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione ed ha il diritto al rimborso delle spese sostenute per motivi di servizio.

ART. 27 – RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO E DEL CONTABILE

1 – Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio di Amministrazione o all' Assemblea è espresso il parere del Contabile in ordine alla regolarità contabile, nonché del Segretario sotto il profilo della legittimità.

2 – I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

ART. 28 – PERSONALE DI RUOLO

1 – Il personale di ruolo del Consorzio è assunto nel rispetto delle vigenti normative per i dipendenti degli Enti Locali e con il trattamento economico e giuridico vigente per il personale del Comune di Novara, sede legale del Consorzio.

ART. 29 – PERSONALE STAGIONALE

1 – Il personale stagionale occorrente per il funzionamento delle Case di Vacanze è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2 – Il personale di Direzione, Sanitario, Amministrativo ed Educativo è assunto mediante selezione pubblica tra aspiranti muniti dei requisiti richiesti dalle norme regionali in materia, ed idonei alle specifiche mansioni.

3 – Per l' assunzione del personale ausiliario si attuano le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.

CAPO V – CONTROLLI

SEZIONE I – REVISORE DEI CONTI

ART. 30 – NOMINA

1 – Il Revisore dei Conti è nominato dall' Assemblea tra gli iscritti nel registro dei Revisori istituito ai sensi del Decreto Legislativo 27/01/1992, n. 88.

2 – Il Revisore dura in carica tre anni, non è revocabile salvo inadempienze ed è rieleggibile per una sola volta.

3 – Non possono ricoprire la carica di Revisore i componenti il Consiglio di Amministrazione, coloro che sono in lite con il Consorzio, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza e di coordinamento, di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connessi ai servizi del Consorzio, ivi comprese le imprese appaltatrici di forniture di beni e servizi.

4 – La qualità di Revisore si perde quando si verificano le cause di ineleggibilità di cui al comma 3.

5 – La decadenza è dichiarata dall' Assemblea, anche su proposta di un Amministratore del Consorzio o di un Comune Consorziato.

ART. 31 – COMPITI E RESPONSABILITA'

1 – Il Revisore, in conformità allo Statuto ed al Regolamento, collabora con l' Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell' ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della contabilità, redigendo apposite relazioni, che accompagnano la proposta di deliberazione del Conto Consuntivo.

2 – Nella stessa relazione il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

3 – Per l' espletamento dei suddetti compiti il Revisore esercita le funzioni previste dal decreto 04/10/1991 del Ministero del Tesoro art. 4 (G.U. n. 245 del 18/10/1991), accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l' osservanza delle norme di legge per la valutazione del patrimonio.

4- Il Revisore deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l' esistenza di valori e titoli di proprietà consortile o ricevuti dal Consorzio in pegno, cauzione o custodia, nonché l'esatto versamento delle ritenute fiscali e previdenziali e l' adempimento degli obblighi relativi.

5 – La mancata verifica per tre trimestri consecutivi, senza giustificato motivo o la mancata presentazione della relazione al Conto in tempo utile per l' approvazione da parte dell' Assemblea è motivo di decadenza dall' incarico.

6 – Dagli accertamenti eseguiti viene redatto a cura del Revisore stesso apposito verbale.

7 – Ove riscontri gravi irregolarità sulla gestione dell' Ente, ne riferisce immediatamente all' Assemblea.

SEZIONE II – CONTROLLI ESTERNI

ART. 32 – CONTROLLI

1 – Salvo diverse disposizioni recate da Leggi vigenti, al Consorzio si applicano le norme della Legge 8 giugno 1990, n. 142 sul controllo e sulla vigilanza dettate per i Comuni e per le Province.

TITOLO III – FINANZE E CONTABILITA'

ART. 33 – BILANCIO / CONTO CONSUNTIVO

1 – L' esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione propone per l' approvazione all' Assemblea il Bilancio di previsione per l' esercizio successivo ed il Bilancio pluriennale, redatti in conformità alla normativa vigente.

2 – Il Bilancio pluriennale di previsione ha durata triennale. E' articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.

3 – Il Conto consuntivo, redatto in conformità della normativa vigente, corredato dalla relazione del Revisore, è approvato entro il 30 giugno dell' esercizio successivo.

Qualora il Conto consuntivo dovesse evidenziare un disavanzo, i Comuni dovranno provvedere al ripianamento di tale *deficit* in base ai criteri indicati all' art. 36 comma 1 e 2.

ART. 34 – PATRIMONIO

1- Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni immobili e mobili che sono conferiti dagli Enti Consorziati in relazione al perseguimento degli scopi statuari, nonché dai beni acquisiti dal Consorzio stesso nell' esercizio della sua attività.

2 - Il Consorzio ha piena disponibilità del patrimonio consorziale secondo il regime della proprietà privata, fermo restando il disposto di cui all' art. 830, 2° comma del codice civile.

3 - Il trasferimento e la cessione a terzi dei beni immobili è deliberata dall' Assemblea.

4 - Il Consorzio non può realizzare utili a carico dei Comuni Consorziati. Gli eventuali avanzi di amministrazione sono destinati al finanziamento di opere per il miglioramento degli

immobili e delle attrezzature e/o alla riduzione delle quote annuali dei Comuni Consorziati per le spese di funzionamento del Consorzio.

5 - In caso di scioglimento del Consorzio, il patrimonio è ripartito tra i Comuni Consorziati, in rapporto ai conferimenti, alle quote di partecipazione per la formazione del patrimonio, nonché al tempo di durata dell' adesione al Consorzio.

ART. 35 – MODALITA' DI FINANZIAMENTO E RAPPORTI ECONOMICI CON I COMUNI CONSORZIATI

1 - Le entrate del Consorzio sono rappresentate da:

- a) Contributo ordinario dei Comuni Consorziati per le spese relative al funzionamento del Consorzio;
- b) Entrate derivanti da corrispettivi per i servizi prestati;
- c) Quote dei Comuni Consorziati per l' ammortamento dei mutui passivi;
- d) Proventi e contributi dello Stato, di altri Enti pubblici e privati;
- e) Contribuzioni di ciascun Comune Consorziato per la copertura di eventuali disavanzi di gestione e/o per investimenti;

2 - Le quote relative ai contributi ed all' ammortamento dei mutui sono suddivise fra i Comuni Consorziati proporzionalmente al numero degli abitanti risultanti dall'ultimo censimento generale della popolazione.

3 - I rapporti economici con i Comuni Consorziati sono regolati dalla Convenzione.

ART. 36 – DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO E DEI CORRISPETTIVI DEI SERVIZI.

1 - Il contributo ordinario a carico dei Comuni Consorziati è determinato annualmente dall' Assemblea in sede di approvazione del Bilancio di previsione.

2 - Il Contributo ordinario deve garantire il finanziamento della spesa necessaria al normale funzionamento del Consorzio.

3 - I corrispettivi per i servizi erogati dal Consorzio sono fissati dal Consiglio di Amministrazione.

4 - Per i Comuni Consorziati il corrispettivo deve essere stabilito tenendo conto dei soli costi di gestione dei servizi.

ART. 37 – CONTRAZIONE DEI MUTUI

1 – Il Consorzio può contrarre mutui o altre forme di indebitamento nei casi e con le modalità previste dalla legge; a tal proposito si applicano, dove non specificatamente previste per i consorzi, le disposizioni vigenti per i Comuni e le Provincie. La partecipazione dei Comuni Consorziati ai relativi oneri è proporzionale al numero degli abitanti.

2 – Le garanzie per la contrazione dei mutui, a valere sui primi tre titoli del bilancio, possono essere rilasciate sia pro-quote dai Comuni che costituiscono il Consorzio, sia da uno o più Comuni Consorziati che intendono garantire i mutui richiesti dal Consorzio.

3 – Le rate di ammortamento dei mutui sono assunte a carico del Bilancio del Consorzio.

ART. 38 – CONTABILITA'

1 - L'ordinamento contabile del Consorzio è riservato alla legge.

2 - Dal Bilancio e dal Conto consuntivo devono risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale del Consorzio, gli utili conseguiti o le perdite sofferte.

3 - Al Conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.

ART. 39 – SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA

1 – Il servizio di Tesoreria o di Cassa è disimpegnato dal Tesoriere del Comune di Novara alle stesse condizioni e con le stesse modalità stabilite per tale Comune.

2 – Il Consorzio può disporre la riscossione dei contributi e delle quote di ammortamento mutui, mediante l'iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. 28/01/1988 n. 43.

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

NORME TRANSITORIE

ART. 40 – SUBINGRESSO.

1 - Il nuovo Consorzio subentra al Consorzio istituito con Decreto del Prefetto di Novara n. 10587 in data 31/05/1952, in applicazione dell' art. 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2 – Il Consorzio subentra nella titolarità di tutti i rapporti contrattuali pubblici e privati formalmente conclusi per la gestione del Consorzio sopra richiamato, già in essere alla data della costituzione, assumendosi gli oneri con effetto dalla data di insediamento degli organi del nuovo Consorzio.

3 – Il patrimonio del cessato Consorzio, risultante dall' ultimo bilancio approvato, è trasferito al nuovo Consorzio.

4 – Ai sensi dell' art. 1 dello Statuto del Consorzio vigente all' atto della revisione, approvato dalla Giunta Regionale del Piemonte con atto n. 5 – 28688, i Comuni facenti parte di tale Consorzio, anche se non aderiscono al nuovo Ente, sono tenuti al pagamento dei mutui precedentemente contratti.

ART: 41 – CONVOCAZIONE DELLA PRIMA ASSEMBLEA

1 – La prima Assemblea è convocata dal rappresentante del Comune che ha la maggiore quota di partecipazione, entro 60 giorni dalla stipulazione della Convenzione di cui al precedente art. 6.

2 – Fino all' insediamento dei nuovi organi statutari rimangono in carica gli Amministratori nominati dal Consorzio prima della sua revisione.

NORME FINALI

ART. 42

1 – All' art. 2 del presente Statuto saranno inseriti i Comuni che nel termine di 60 giorni dalla trasmissione da parte del Comune di Novara degli schemi definitivi del presente Statuto e della Convenzione, o comunque prima della stipulazione della Convenzione di cui all' art. 6, avranno deliberato di aderire al Consorzio approvandone sia lo Statuto che la Convenzione.

2 – Successivamente i Comuni facenti parte del Consorzio prima della revisione, potranno aderire al nuovo Ente, entro un anno dalla costituzione del Consorzio, con l' approvazione, da parte del consiglio comunale, dello Statuto e della Convenzione e previa deliberazione dell' Assemblea Consorziale.

Con tale deliberazione l' Assemblea determinerà i rapporti economici tra il Consorzio ed il nuovo Comune aderente con riferimento in particolare ad eventuali spese di investimento sostenute dal Consorzio nell' anno precedente.

ART. 43 –

1 – Dopo l' effettiva entrata in funzione della nuova Provincia del Verbano – Cusio – Ossola, in esecuzione del D. Leg. n. 277 del 30 aprile 1992, il Consorzio assumerà la natura di Consorzio interprovinciale.

